

**Progetto di aggiornamento del Piano di bacino
stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da
Castel Giubileo alla foce - PS5**

Norme tecniche di attuazione

Contenenti le modifiche ed integrazioni elaborate nella seduta del
CT del 20 gennaio 2016

1 AREA VASTA

1.1 MISURE DI TIPO IDRAULICO PER I SOTTOBACINI DEI CORRIDOI AMBIENTALI

Art. 1 Ambito di applicazione e finalità

Art. 2 Caratteristiche generali e principali contenuti degli studi idraulici

Art. 3 Classificazione dei singoli interventi di trasformazione delle superfici

Art. 4 Modalità di realizzazione delle opere compensative degli interventi di trasformazione delle superfici

Art. 5 Classificazione dei sottobacini dei corridoi ambientali secondo la risposta idraulica

Art. 5 bis Sottobacini diversi da quelli dei corridoi ambientali

Art. 6 Modalità di intervento nei sottobacini di classe CL 1 – bassa risposta idraulica

Art. 7 Modalità di intervento nei sottobacini di classe CL 2 – media risposta idraulica

Art. 8 Modalità di intervento nei sottobacini di classe CL 3 – elevata risposta idraulica

Art. 9 Tipologie degli interventi compensativi

2 CORRIDOI AMBIENTALI

2.1 MISURE PER I CORRIDOI AMBIENTALI: LIMITAZIONE, MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE DELLE SUPERFICI IMPERMEABILI

Art. 10 Classificazione dei sottobacini dei corridoi ambientali secondo il grado di impermeabilizzazione

Art. 11 Misure di limitazione, mitigazione e compensazione delle superfici impermeabili per i corridoi ambientali dei sottobacini S1 – bassa criticità

Art. 12 Misure di limitazione, mitigazione e compensazione delle superfici impermeabili per i corridoi ambientali dei sottobacini S2 – media criticità

Art. 13 Misure di limitazione, mitigazione e compensazione delle superfici impermeabili per i corridoi ambientali dei sottobacini S3 – elevata criticità

Art. 13 bis Interventi nei corridoi ambientali già autorizzati

2.2 INTERVENTI SUI CORSI D'ACQUA

Art. 14 Regimazione delle acque superficiali incanalate

Art. 15 Divieti

2.3 MISURE PER I CORRIDOI AMBIENTALI: AMBITO DELLE ACQUE, AMBITO DELLE FORMAZIONI VEGETALI, AMBITI DI RICONNESSIONE

Art. 16 Ambito delle acque

Art. 17 Misure per la fascia A e le zone di rischio R4

Art. 18 Misure per la fascia B e le zone di rischio R3

Art. 19 Misure per la fascia C e le zone di rischio R2

Art. 20 Interventi idraulici e disciplina delle "Zone interessate da possibili azioni di mitigazione del rischio idraulico"

Art. 21 Ambito delle formazioni vegetali

Art. 22 L'Ambito di riconnessione

Art. 22 bis Impianti a rischio incidenti rilevanti

3) **PROCEDURE**

Art. 23 Procedure per il declassamento delle aree messe in sicurezza

Art. 23 bis Certificato di destinazione urbanistica

Art.23 ter. Piano di emergenza e di protezione civile

Art. 24 Pareri idraulici relativi alla valutazione di compatibilità idraulica

Art. 25 Zone potenzialmente utilizzabili per la laminazione delle piene

Art. 26 Aree interessate da pericolosità idraulica potenziale

Art. 27 Interventi pubblici e di interesse pubblico

1 AREA VASTA

MISURE DI TIPO IDRAULICO

Art. 1 Ambito di applicazione e finalità

1. Le presenti norme tecniche di attuazione si applicano al bacino metropolitano del fiume Tevere a valle della traversa di Castel Giubileo e fino alla foce e definiscono il livello di compatibilità con le trasformazioni indotte dallo sviluppo definito dagli strumenti urbanistici al fine di consentire una efficace prevenzione dei dissesti idraulici e idrogeologici.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di adozione del presente Piano, gli strumenti urbanistici devono essere corredati di uno specifico studio di *"Compatibilità idraulica"* che valuti, per le trasformazioni previste, le possibili interferenze con le seguenti aree a criticità idraulica perimetrata nel presente Piano stralcio:

- zone a rischio R4, R3; R2;
- fasce di assetto idraulico A, B e C.

Lo studio deve, inoltre, valutare i possibili incrementi del deflusso delle acque meteoriche causati dalle impermeabilizzazioni dei suoli dovute alle trasformazioni nonché le possibili condizioni indotte delle aree interessate da pericolosità idraulica potenziale di cui al successivo art. 26

3. Lo studio di compatibilità di cui al comma 2, redatto secondo L'Allegato alle presenti norme *"Contenuti degli studi di compatibilità idraulica relativamente alla sicurezza idraulica e al concetto di invarianza idraulica"*, costituisce riferimento ai fini di ogni determinazione di carattere idraulico richiesta per l'attuazione degli strumenti

Art. 2 Caratteristiche generali e principali contenuti degli studi idraulici

1. Gli studi di compatibilità idraulica di cui all'articolo precedente che corredano lo strumento urbanistico sono costituiti da due parti - A) Rischio idraulico e B) Invarianza idraulica - e sono redatti secondo l'Allegato alle presenti norme *"Contenuti degli studi di compatibilità idraulica relativamente alla sicurezza idraulica e al concetto di invarianza idraulica"*; gli studi sono sottoposti al parere dell'Autorità di bacino del fiume Tevere volto a verificarne la compatibilità con la pianificazione di bacino.

Art. 3 Classificazione dei singoli interventi di trasformazione delle superfici

1. E' individuata la seguente classificazione dimensionale degli interventi di trasformazione delle superfici che consente di definire misure differenziate in relazione all'effetto atteso dell'intervento:

- a) **Intervento di dimensione marginale:** intervento su superfici di estensione inferiore a 0.1 ha;
- b) **Interventi di dimensione modesta :** intervento su superfici comprese fra 0.1 e 1 ha;
- c) **Intervento di dimensione significativa:** intervento su superfici comprese fra 1 e 10 ha;
- d) **Intervento di dimensione marcata :** Intervento su superfici superiori a 10 ha .

Art. 4 Modalità per l'attuazione degli interventi

1. Nel caso in cui gli interventi di trasformazione delle superfici definiti all'art. 3 ricadano all'interno di strumenti urbanistici attuativi dotati della valutazione di compatibilità idraulica, di cui al comma 2 dell'art. 1, le misure compensative previste sono realizzate in quota parte per ogni singola trasformazione prevista dal Piano attuativo e concorrono al recupero complessivo dei volumi indicati nella valutazione di compatibilità idraulica
2. Nel caso in cui gli interventi di trasformazione delle superfici definiti all'art. 3 siano compresi all'interno di strumenti urbanistici attuativi non dotati della valutazione di compatibilità idraulica, di cui al comma 2 dell'art. 1, ogni singolo intervento contenuto nel piano attuativo e non ancora autorizzato è sottoposto alla disciplina dei successivi articoli 6, 7 e 8.
3. Nel caso in cui gli interventi di trasformazione delle superfici definiti all'art. 3 siano realizzati senza l'intermediazione di uno strumento urbanistico attuativo, ogni singolo intervento non ancora autorizzato è sottoposto alla disciplina dei successivi articoli 6, 7 e 8.
- 3.bis. Restano esclusi dalla disciplina di cui ai successivi art. 6,7 e 8 gli interventi già autorizzati precedentemente all'entrata in vigore del presente piano
4. Le valutazioni per determinare le compatibilità di uno strumento urbanistico o di un singolo intervento sono condotte sulla base del principio dell'invarianza idraulica, tenendo conto sia della classificazione del bacino di cui all'art. 5 sia della tipologia dimensionale dell'intervento di cui all'art. 3.
5. Le opere di compensazione e mitigazione di cui alle lettere a e b dell'art. 9 delle presenti norme di attuazione, sono comprese nelle reti fognarie e devono essere previste nell'ambito dei piani attuativi. Nel caso di interventi diretti, le opere di compensazione e mitigazione costituiscono parte integrante del progetto redatto dal richiedente, ai fini del rilascio del titolo edilizio.

Art. 5 Classificazione dei sottobacini dei corridoi ambientali secondo la risposta idraulica

1. I sottobacini di cui alle tav. A19Bi sono classificati in base alla loro risposta definita come una combinazione tra il grado di impermeabilizzazione attuale dei suoli con l'aumento percentuale della portata di picco e dei volumi dell'idrogramma di piena calcolati in relazione a

livelli crescenti della percentuale di impermeabilizzazione della superficie del sottobacino; i sottobacini di classe CL1 sono caratterizzati da bassa risposta, di classe CL 2 da media risposta, di classe CL 3 da elevata risposta.

2. Sono classificati in classe CL1 – bassa risposta i seguenti sottobacini:

- Magliana

3. Sono classificati in classe CL 2 – media risposta i seguenti sottobacini:

- Galeria (codice GAL)

- Acquatraversa (codice ACT)

- Malafede (codice MAL)

- Freghizia – Frechisio (codice FRG – FRC)

- Pratolungo (codice PRA)

- Tor Sapienza (codice TOS)

- Valleranno (codice VAL)

- Valchetta (codice VLC)

- Almone – Caffarella (codice CAF)

- Prati di San Francesco (codice AD6)

4. Sono classificati in classe CL3 – elevata risposta i seguenti sottobacini:

- Freghizia - Mole di Corcolle (codice FRC – CRC)

- Osa (codice OSA)

- San Vittorino (codice VIT)

Art. 5 bis Sottobacini diversi da quelli dei corridoi ambientali

1. Ai sottobacini ricompresi all'interno del perimetro del presente Piano ma diversi da quelli dei corridoi ambientali, ai sensi dell' art. 5, è attribuita, quale classe di ingresso, la classe CL2 (sottobacini di media risposta idraulica) in attesa di studi di dettaglio; gli studi di compatibilità idraulica per gli strumenti urbanistici e/o gli interventi da realizzarsi in tali aree seguono le prescrizioni di cui all'art. 7.

2. I sottobacini presso le foci del Tevere di cui alla tav. P3Bi, definiti con i codici COS – DRA, COS – FCO, COS – INF, COS – IS, COS – ON, COS – OS, corrispondono a zone di bonifica e sono quindi da considerare zone a risposta idraulica elevata di classe CL3

Art. 6 Modalità di intervento nei sottobacini di classe CL1 – bassa risposta idraulica

1. **Intervento di tipo a).** Nel caso di intervento di dimensione definita marginale è sufficiente adottare buone pratiche costruttive per ridurre le superfici impermeabili, in particolar modo quelle destinate a parcheggi.

2. **Intervento di tipo b).** Nel caso di intervento di dimensione definita modesta è possibile prevedere, oltre alle buone pratiche per la gestione delle acque in ambito urbano, varie tipologie

di intervento tra le quali il dimensionamento di volumi compensativi cui affidare funzioni di laminazione delle piene; nel caso di realizzazione di volumi compensativi le luci di scarico non devono eccedere le dimensioni di un tubo di diametro 200 mm e i tiranti idrici ammessi nell'invaso non devono eccedere il metro.

3. **Intervento di tipo c).** Nel caso di intervento di dimensione definita significativa gli interventi previsti a fini compensativi dovranno comunque sempre assicurare il non superamento della portata di picco come calcolata per la superficie S totale dell'intervento in condizione ante operam con un tempo di ritorno $T_r=50$ anni; a tal fine è necessaria la redazione di uno specifico studio in cui anche i tiranti idrici e le luci di scarico dei volumi a carattere compensativo dovranno essere specificamente dimensionati.

4. **Intervento di tipo d).** Nel caso di intervento di dimensione definita marcata l'individuazione di sistemi a carattere compensativo, ai fini dell'invarianza idraulica, segue le indicazioni di cui al comma precedente.

5. I progetti degli interventi di tipo a) sono corredati da una relazione asseverata sottoscritta dal progettista dell'intervento che specifichi come sono state adottate le buone pratiche; i progetti degli interventi di tipo b) sono corredati da una relazione asseverata sottoscritta dal progettista dell'intervento che dichiari il raggiungimento degli obiettivi posti dalle norme in termini di invarianza idraulica e sicurezza dal rischio idraulico; gli interventi di tipo c) e d) sono corredati da uno studio idraulico di dettaglio

6. Gli studi idraulici, nei casi ove previsti, e le valutazioni necessarie alle dichiarazioni che corredano i singoli interventi sono condotti secondo l'Allegato alle presenti norme "*Contenuti degli studi di compatibilità idraulica relativamente alla sicurezza idraulica e al concetto di invarianza idraulica*" e sono costituiti da due parti - A) Rischio idraulico e B) Invarianza idraulica -; gli studi, con esclusione del caso di parere da parte dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, di cui all'art. 2, sono sottoposti al parere dell'Autorità idraulica competente .

7. Qualora l'intervento indipendentemente dalla sua tipologia dimensionale (tipo a -marginale, tipo b – modesto, tipo c – significativo, tipo d – marcato) ovvero lo strumento urbanistico ricadano all'interno delle zone di rischio R4,R3,R2 o nelle fasce A, B, C perimetrare nel presente Piano stralcio sono comunque oggetto delle disposizioni di cui ai successivi articoli 17, 18, 19

Art. 7 Modalità di intervento nei sottobacini di classe CL2 – media risposta idraulica

1. **Intervento di tipo a),b)c):** si applicano le medesime disposizioni di cui all'articolo precedente.

2. **Intervento di tipo d):** nel caso di intervento di dimensione definita marcata la realizzazione dell'intervento deve comportare una riduzione della portata di picco derivante dal deflusso della superficie totale oggetto di intervento di trasformazione, rispetto alla condizione

ante operam calcolata con $T_r=50$ anni. Tale riduzione sarà almeno pari al 25% della portata, calcolata in condizioni originarie, della quota parte di superficie totale dell'intervento che viene sottoposta ad opere che comportano impermeabilizzazione del suolo (edifici, strade, pavimentazioni impermeabili etc).

3. I progetti degli interventi di trasformazione urbanistica sono sottoposti alle medesime procedure di cui al comma 5 dell'articolo precedente.

4. Qualora l'intervento indipendentemente dalla sua tipologia dimensionale (tipo a -marginale, tipo b – modesto, tipo c – significativo, tipo d – marcato) ovvero lo strumento urbanistico ricadano all'interno delle zone di rischio R4,R3,R2 o nelle fasce A, B, C perimetrare nel presente Piano stralcio sono comunque oggetto delle disposizioni di cui ai successivi articoli 17, 18, 19

Art. 8 Modalità di intervento nei sottobacini di classe CL3 – elevata risposta idraulica

1. **Intervento di tipo a),b)c):** si applicano le medesime disposizioni di cui all'articolo precedente

2. **Intervento di tipo d):** nel caso di intervento di dimensione definita marcata la realizzazione dell'intervento deve comportare una riduzione della portata di picco derivante dal deflusso della superficie totale oggetto di intervento di trasformazione rispetto alle condizioni ante operam calcolata con $T_r=50$. Tale riduzione sarà almeno pari al 50% della portata calcolata in condizioni originarie, della quota parte di superficie totale dell'intervento che viene sottoposta ad opere che comportano impermeabilizzazioni del suolo (edifici, strade, pavimentazioni impermeabili)

3. I progetti degli interventi di trasformazione urbanistica sono sottoposti alle medesime procedure di cui al comma 3 dell'articolo precedente

4. Qualora l'intervento indipendentemente dalla sua tipologia dimensionale (tipo a -marginale, tipo b – modesto, tipo c – significativo, tipo d – marcato) ovvero lo strumento urbanistico ricadano all'interno delle zone di rischio R4,R3,R2 o nelle fasce A, B, C perimetrare nel presente Piano stralcio sono comunque oggetto delle disposizioni di cui ai successivi articoli 17, 18, 19

Art. 9 Tipologie degli interventi compensativi

1. Gli interventi o i sistemi compensativi relativi alle prescrizioni degli articoli 6, 7, 8 sono individuati tra i seguenti:

- a) contenimento proprio mediante invaso delle acque meteoriche in h, bacini o superfici destinate alla laminazione;
- b) contenimento diffuso disposto nelle reti di raccolta e/o drenaggio delle acque meteoriche

tramite tubazioni, pozzetti, volumi destinati agli scopi;

- c) sistemi di modificazione diretta della capacità di deflusso delle superfici quali tetti verdi, pavimenti drenanti;
- d) sistemi di modificazione diretta della capacità di deflusso delle superfici quali trincee o aree di raccolta che possono aumentare le superfici o le modalità di infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo.

2 CORRIDOI AMBIENTALI

(serie di tavole “P7 Ca - Corridoi ambientali: zonizzazione” e “P8 Ca - Corridoi ambientali: assetto idraulico”)

MISURE PER I CORRIDOI AMBIENTALI: LIMITAZIONE, MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE DELLE SUPERFICI IMPERMEABILI

Art. 10 Classificazione dei sottobacini dei corridoi ambientali secondo il grado di impermeabilizzazione

1. Sulla base del grado di impermeabilizzazione attuale sono individuate nelle tav. A19Bi tre classi di sottobacini: S1 con grado di impermeabilizzazione rilevato <10% (bassa criticità), S2 con grado di impermeabilizzazione compreso tra il 10% ed il 30% (media criticità), S3 con grado di impermeabilizzazione >30% (elevata criticità).

2. Sono classificati in classe S1 – bassa criticità – i seguenti sottobacini:

- San Vittorino
- Freghizia – Frechisio
- Prati di San Francesco

3. Sono classificati in classe S2 – media criticità – i seguenti sottobacini:

- Acquatraversa
- Galleria
- Malafede
- Pratolungo
- Osa
- Tor Sapienza
- Valchetta
- Vallerano
- Freghizia – Mole di Corcolle

4. Sono classificati in classe S3 – elevata criticità – i seguenti sottobacini:

- Almone - Caffarella
- Magliana

Art. 11 Misure di limitazione, mitigazione e compensazione delle superfici impermeabili per i corridoi ambientali dei sottobacini S1 – bassa criticità

1. Al fine di conservare la stabilità dei terreni non urbanizzati e gli equilibri geomorfologici dei sottobacini in classe S1, all'interno dei relativi corridoi ambientali tutti gli interventi di

trasformazione del suolo devono essere realizzati in modo da conservare la corretta regimazione delle acque superficiali limitando l'impermeabilizzazione del suolo; in particolare, le tecniche costruttive devono favorire l'infiltrazione nel terreno e la ritenzione temporanea delle acque meteoriche garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque di scorrimento superficiale.

2. Al fine di preservare gli scambi suolo/sottosuolo/corpo idrico, all'interno del corridoio ambientale l'indice di permeabilità già previsto dagli strumenti urbanistici deve essere aumentato del 10%; nel caso in cui gli strumenti urbanistici non prevedano una percentuale prescrittiva dell'indice di permeabilità, le superfici permeabili devono essere almeno il 50% delle superfici fondiarie nel caso di intervento diretto o almeno il 50% delle aree libere nel caso di strumento attuativo.

Art. 12 Misure di limitazione, mitigazione e compensazione delle superfici impermeabili per i corridoi ambientali dei sottobacini S2 – media criticità

1. Al fine di conservare la stabilità dei terreni non urbanizzati e gli equilibri geomorfologici dei sottobacini in classe S2 all'interno dei relativi corridoi ambientali tutti gli interventi di trasformazione del suolo devono essere realizzati in modo da conservare la corretta regimazione delle acque superficiali limitando l'impermeabilizzazione del suolo; in particolare, le tecniche costruttive devono favorire l'infiltrazione nel terreno e la ritenzione temporanea delle acque meteoriche garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque di scorrimento superficiale.

2. Al fine di preservare gli scambi suolo/sottosuolo/corpo idrico, all'interno del corridoio ambientale l'indice di permeabilità già previsto dagli strumenti urbanistici deve essere aumentato del 20%; nel caso in cui gli strumenti urbanistici non prevedano una percentuale prescrittiva dell'indice di permeabilità, le superfici permeabili devono essere almeno il 60% delle superfici fondiarie nel caso di intervento diretto o almeno il 60% delle aree libere nel caso di strumento urbanistico attuativo.

Art. 13 Misure di limitazione, mitigazione e compensazione delle superfici impermeabili per i corridoi ambientali dei sottobacini S3 – elevata criticità

1. All'interno dei corridoi ambientali dei sottobacini in classe S3 non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazioni del suolo. Gli strumenti urbanistici ed i progetti dei singoli interventi non possono prevedere ulteriori superfici impermeabili se non alle seguenti condizioni:

- con contestuali interventi di deimpermeabilizzazione dell'attuale superficie dei suoli che ripristinino una superficie permeabile maggiore di quella che si intende impermeabilizzare;

- prevedendo idonei sistemi tecnologici che recuperino le superfici da impermeabilizzare; detti sistemi devono essere dimensionati in relazione alle condizioni della falda e determinano un aumento almeno del 10%, in termini di superfici di infiltrazione nel sottosuolo, dell'area da impermeabilizzare secondo l'Allegato alle presenti norme "Contenuti degli studi di compatibilità idraulica relativamente alla sicurezza idraulica e al concetto di invarianza idraulica".

Art. 13bis Interventi nei corridoi ambientali già autorizzati

1. Sono fatti salvi ai fini dell'applicazione degli articoli 11, 12, e 13 gli interventi già autorizzati precedentemente all'entrata in vigore del presente piano
- 2.

INTERVENTI SUI CORSI D'ACQUA

Art. 14 Regimazione delle acque superficiali incanalate

1. Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali), previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali), sono finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed alla fruizione pubblica. Esse devono essere realizzate privilegiando le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica.

Art. 15 Divieti

1. Sono vietati per tutti i corsi d'acqua:
 - gli intubamenti e tutte le operazioni che possono portare all'interramento dei fossi
 - le rettifiche dei tracciati e le nuove inalveazioni;
 - le spianate d'alveo;
 - le escavazioni e i dragaggi d'alveo
2. E' inoltre vietata per tutti i corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 96 del RD 523/1904, qualsiasi modificazione dello stato dei luoghi entro una distanza di 10 metri dal piede esterno dell'argine o dal ciglio di sponda; il rispetto della fascia di 10 mt si applica anche nel caso di corsi d'acqua coperti con riferimento alla proiezione superficiale del limite esterno del manufatto di contenimento del corso d'acqua.
3. Sono in ogni caso vietati all'interno dei corridoi ambientali i seguenti interventi:
 - riempimento dei piccoli bacini naturali e manomissione della loro vegetazione riparia ed igrofila;
 - ripopolamento ittico con specie alloctone;
 - ricerca e prelievo di acque sotterranee.

MISURE PER I CORRIDOI AMBIENTALI: AMBITO DELLE ACQUE, AMBITO DELLE FORMAZIONI VEGETALI, AMBITI DI RICONNESSIONE

Art. 16 Ambito delle acque

1. L'ambito delle acque comprende il corso d'acqua ed una porzione di territorio ad esso limitrofa corrispondente alle aree allagabili determinate con tempo di ritorno 50 e 200 anni corrispondenti rispettivamente alle fasce A e B; ove non siano presenti aree allagabili o si estendano per una larghezza inferiore ai 50 mt, l'ambito delle acque comprende comunque una fascia di rispetto pari a mt. 50 determinati a partire dal ciglio di sponda in cui si applicano le disposizioni della fascia A ad esclusione del caso in cui il PTPR della Regione Lazio stabilisca limiti inferiori per fascia di tutela del corso d'acqua.
2. Al fine di garantire il verificarsi dei naturali processi fluviali e la prevenzione dei fenomeni di rischio le fasce A e B sono zone di vincolo idraulico ai sensi dell'art. 65, comma 3, lett. f) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e del R. D. 25 luglio 1904, n.523.
3. Ai sensi dell'art. 2 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 in tali aree qualsiasi intervento è soggetto alla disciplina di cui agli articoli 57, 96, 97, 98 dello stesso Regio Decreto; in particolare per gli interventi di cui agli articoli 57, 97, 98 è richiesto il parere dell'Autorità idraulica mentre vige divieto assoluto per gli interventi di cui all'art. 96.
4. Per la disciplina d'uso dell'ambito delle acque si fa riferimento a quella definita nei seguenti articoli 17, 18, relativa a fasce fluviali e zone di rischio rappresentate nella serie di tavole "P8 Ca - Assetto idraulico".
5. Nell'interno del perimetro dei corridoi ambientali per tutti i corsi d'acqua affluenti trasversali del corso principale, ancorché non rappresentata in cartografia, è istituita una fascia di 50 mt in destra e sinistra misurata a partire dal ciglio di sponda in cui si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 17 Misure per la fascia A e le zone di rischio R4

1. Nella fascia A definita sulla base di una portata simulata avente tempo di ritorno $T_r = 50$ il Piano stralcio PS5 persegue l'obiettivo di garantire generali condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena di riferimento e il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo e favorendo l'evoluzione naturale.
2. Nella fascia A sono ammessi esclusivamente:
 - a) gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione;
 - b) gli interventi edilizi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del DPR 380/2001 e s.m.i., nonché le opere interne agli edifici, ivi compresi

gli interventi necessari all'adeguamento alla normativa antisismica, alla prevenzione sismica, all'abbattimento delle barriere architettoniche ed al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, funzionali, abitative e produttive. Gli interventi di cui sopra possono comportare modifica delle destinazioni d'uso senza incremento del carico antropico, aumento di volume ma non della superficie di sedime ad eccezione delle opere necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche e degli adeguamenti impiantistici e tecnologici in adempimento alle norme in materia di sicurezza e risparmio energetico. Gli interventi che comportano almeno una delle seguenti condizioni:

- aumento di volume:

- diversa distribuzione dei volumi esistenti;

- diversa disposizione delle superfici di sedime;

- cambi di destinazione d'uso;

- modifiche delle caratteristiche morfologiche delle

devono essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza modifica del deflusso della piena, a tal fine è necessario acquisire il nulla osta dell'autorità idraulica competente. Questi interventi non possono comunque prevedere volumetrie al di sotto del livello di campagna;

c) gli interventi di difesa idraulica delle aree e degli edifici esposti al rischio a condizione che tali interventi non pregiudichino le condizioni di sicurezza idraulica a monte e a valle dell'area oggetto di intervento;

d) gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, delle infrastrutture e delle attrezzature esistenti ed a migliorare la tutela della pubblica incolumità senza aumento di superficie e di volume;

e) gli interventi di ampliamento di opere pubbliche o di pubblico interesse, riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché di realizzazione di nuove infrastrutture lineari e/o a rete non altrimenti localizzabili, compresa la realizzazione di manufatti funzionalmente connessi e comunque ricompresi all'interno dell'area di pertinenza della stessa opera pubblica. E' consentita altresì la realizzazione di attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi all'aperto con possibilità di realizzazione di modesti manufatti accessori a servizio degli stessi. Tali interventi sono consentiti a condizione che tali interventi non costituiscano significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione dell'attuale capacità d'invaso, non costituiscano impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di rischio e siano coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile;

f) gli interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali di arredo agli edifici, alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie, alle condizioni di cui alla lettera e);

- g) le pratiche per la corretta attività agraria con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio;
- h) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali ed in generale alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione dei fattori di interferenza antropica;
- i) gli interventi di manutenzione idraulica come definiti nell'allegato del PAI "Linee guida per l'individuazione e la definizione degli interventi di manutenzione delle opere idrauliche e di mantenimento dell'efficienza idraulica della rete idrografica";
- l) gli edifici e i manufatti finalizzati alla conduzione delle aziende agricole, purché realizzate in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell'attuale livello di rischio;
- m) gli interventi di difesa idraulica così come disciplinati dell'art. 20;
- n) l'attività estrattiva nei limiti previsti dall'articolo 34 del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico;
- o) gli interventi connessi alla produzione di energia idroelettrica in condizioni tali da non modificare il regime della piena di riferimento.

3. Non è richiesto il nulla osta idraulico di cui al Regio Decreto 523/1904 da parte dell'Autorità idraulica competente relativamente ai solo casi degli interventi di cui alle lettere a); b) (con esclusione delle condizioni lì espressamente previste); d); g). In tutti gli altri casi è invece necessario il nulla osta di cui sopra.

Art. 18 Misure per la fascia B e le zone di rischio R3

1. Nella fascia B definita sulla base di una portata simulata avente tempo di ritorno $T_r = 200$ il Piano stralcio PS5 persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di invaso della piena di riferimento, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

2 Nella fascia B, sono ammessi:

- a) tutti gli interventi già consentiti nella fascia A anche con aumento di volume e ampliamento e modifica delle destinazioni d'uso;
- b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, gli interventi sulle infrastrutture sia a rete che puntuale e sulle attrezzature esistenti e relative opere di pertinenza , sia private che pubbliche o di pubblica utilità, così come definiti dalle normative vigenti, nonché gli interventi di ampliamento e modifica delle destinazioni d'uso.
- c) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, da realizzarsi secondo le modalità prescritte in sede di autorizzazione;

3. Non è richiesto il nulla osta idraulico di cui al regio decreto 523/1904 da parte dell'Autorità idraulica competente relativamente ai soli casi già previsti dal comma 3 dell'articolo 17. In tutti gli altri casi è invece necessario il nulla osta di cui sopra per la verifica delle condizioni idrauliche di seguito esposte. Gli interventi sono realizzati in condizione di sicurezza idraulica ed in modo da non costituire significativo ostacolo al libero deflusso e /o significativa riduzione dell'attuale

capacità di invaso, impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o riduzione delle condizioni di rischio idraulico e coerentemente con la pianificazione degli interventi di protezione civile.

Art. 19 Misure per la fascia C e le zone di rischio R2

1. Nella fascia C e nella zona a rischio R2 individuate sulla base di una portata simulata avente tempo di ritorno $T_r = 500$ il Piano stralcio PS5 persegue l'obiettivo di aumentare il livello di sicurezza delle popolazioni senza azioni strutturali ma esclusivamente mediante la predisposizione, da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e/o integrazioni, di programmi di previsione e prevenzione, nonché dei piani di emergenza, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del PS5.
2. Nelle condizioni di cui al comma precedente sono attuabili le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.
3. I Programmi di previsione e prevenzione ed i Piani di emergenza di Protezione civile per la difesa delle popolazioni e dei loro territori riguardano anche i territori individuati come fasce A, B e zone a rischio R4, R3.
4. L'Autorità idraulica competente esprime parere di cui al R.D. n. 523/1904 nei casi di nuove realizzazioni di infrastrutture lineari quali ferrovie, autostrade e strade extraurbane.

Art. 20 Interventi idraulici e disciplina delle "Zone interessate da possibili azioni di mitigazione del rischio idraulico"

1. La riduzione dell'attuale livello di rischio idraulico individuato dal presente Piano, è perseguita attraverso azioni specifiche strutturali quali :
 - manutenzione delle opere idrauliche e di mantenimento e/o ripristino dell'efficienza idraulica della rete idrografica;
 - interventi di risagomatura delle sezioni di deflusso del reticolo idrografico;
 - interventi longitudinali di potenziamento per il contenimento dei livelli corrispondenti a quelli delle piene di riferimento;
 - interventi puntuali di ripristino di efficienza idraulica compromessa da attraversamenti idraulicamente insufficienti;
 - potenziamento o nuova realizzazione di reti di drenaggio urbano;
 - realizzazione di volumi di laminazione delle portate di piena;
 - interventi finalizzati alla diminuzione della vulnerabilità del singolo bene esposto quali l'eliminazione di piani interrati o comunque di locali posti al di sotto dei livelli massimi calcolati per la piena di riferimento, sovrizzo di accessi, sovrizzo di piani di calpestio, recinzioni con funzione idraulica.

2. Tutte le opere sono comunque realizzate solo se non alterano il livello di rischio attuale a monte e valle di dove sono localizzate, quindi non determinando per altre zone non oggetto di intervento incrementi significativi di livelli idrici o velocità di scorrimento.

3. L'intervento di difesa idraulica è dimensionato di norma per l'estensione areale della zona classificata R3 o R4; le previsioni di espansione urbanistica possono determinare interventi di difesa idraulica anche in zone attualmente non specificatamente classificate R3 e/o R4 ma individuate nelle tavole "P8 – Ca: assetto idraulico" come "Zone interessate da possibili azioni per la mitigazione del rischio"; gli interventi di messa in sicurezza, comunque soggetti alle necessarie valutazioni da parte della Autorità Idraulica Competente (AIC), costituiscono condizione per la trasformabilità delle aree. Nel caso di interventi per la riduzione della vulnerabilità, questi fanno parte del progetto comunque sottoposto alla valutazione della AIC.

4. Gli interventi di messa in sicurezza idraulica in corrispondenza delle zone R3 e R4 sono dimensionati, secondo gli indirizzi di cui l'Allegato alle presenti norme *"Contenuti degli studi di compatibilità idraulica relativamente alla sicurezza idraulica e al concetto di invarianza idraulica"* in funzione della piena di riferimento con tempo di ritorno pari a T_r 200; tali interventi rendono possibile un declassamento del livello di rischio a livello R2 con le relative possibilità di trasformazione previste al precedente articolo 19.

5. Le nuove infrastrutture a rete e le vie di comunicazione che attraversano i corsi d'acqua debbono essere progettate almeno con riferimento alla piena con tempo di ritorno pari a 200 anni.

6. L'Autorità competente in materia idraulica svolge compiti di vigilanza sullo stato di rischio delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico attraversanti il reticolo idrografico nelle zone a rischio R3 e R4. La medesima Autorità, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di adozione del presente Piano, informa i Municipi di Roma Capitale e i Comuni interessati, ivi inclusi i dipartimenti competenti, sulle condizioni di rischio afferenti le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico ricadenti nelle aree classificate a rischio idraulico R3 e R4.

Gli organi municipali sono tenuti a fornire ai soggetti proprietari o concessionari ampia informativa circa le condizioni di rischio dei manufatti inclusi nelle perimetrazioni, entro sei mesi dalla comunicazione di cui al precedente capoverso.

Gli enti proprietari o concessionari, entro i successivi sei mesi, verificano le condizioni di rischio dei manufatti interessati in riferimento alle condizioni di deflusso delle piene con tempo di ritorno di 50 e 200 anni, con riguardo anche alle condizioni di stabilità strutturale. Sulla base di tale verifica l'Autorità regionale competente in materia idraulica dispone, d'intesa con l'Autorità di Bacino del fiume Tevere, le misure idonee alla riduzione del rischio in riferimento alle condizioni di assetto idraulico definite dal presente Piano.

7. Qualora gli enti proprietari o concessionari non ottemperino alla richiesta di verifica entro sei mesi dalla richiesta stessa, ovvero non osservino le misure disposte, ai sensi del comma precedente, l'Autorità idraulica competente informa tempestivamente le autorità regionali e locali per l'adozione degli ineludibili provvedimenti a compensazione delle carenze attinenti la salvaguardia idraulica.

8. Gli interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico, in caso di opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, così come definiti nell'allegato B, § 7, lett. o), del D.P.R. 12 aprile 1996, sono assoggettati alla relativa disciplina e a quella regionale conseguente.

Art. 21 Ambito delle formazioni vegetali

1. L'ambito delle formazioni vegetali comprende i boschi a prevalenza di vegetazioni igrofila ed i boschi ripariali individuati dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 556 del 25 luglio 2007, poi integrata dalla deliberazione n. 1025 del 21 dicembre 2007, e la vegetazione ad elevata e molto elevata qualità floristico vegetazionale, individuati dal Piano di bacino del fiume Tevere - stralcio per l'area metropolitana romana – PS5 -, approvato con DPCM del 3 marzo 2009 ed aggiornato con DPCM del 10 aprile 2013.

2. Al fine di garantire la salvaguardia della funzione ecosistemica della vegetazione e di permettere il naturale riequilibrio della variabilità delle portate idriche fluviali l'ambito delle formazioni vegetali è oggetto di tutela e pertanto al suo interno è vietata qualunque attività di trasformazione dello stato dei luoghi (morfologica, infrastrutturale, edilizia) ad eccezione di quanto previsto all'art. 38 "Protezione delle aree boscate" del Piano Territoriale Paesistico Regionale.

3. Gli interventi sulla vegetazione ripariale sono eseguiti dagli enti competenti solo in caso di documentata influenza sulle condizioni di rischio idraulico e sono attuati mediante piani di selvicoltura a cicli ricorrenti (mono o biennali) per la rimozione degli elementi a rischio assicurando la riqualificazione della vegetazione arborea ed arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale anche mediante la riprofilatura delle sponde.

4. In caso di interventi longitudinali e/o trasversali che incidano sul corso d'acqua e sulla vegetazione riparia è necessario realizzare adeguate opere compensative per favorire la ricostituzione della continuità longitudinale della vegetazione.

Art. 22 Ambito di riconnessione

1. L'ambito di riconnessione comprende zone di deposito alluvionale, scarpate vallive laterali dei corridoi ambientali e spazi pianeggianti interstiziali generalmente ricoperti da manti erbacei che in ambiente antropizzato rivestono scarsa qualità vegetazionale ed è caratterizzato da

elevata eterogeneità degli usi: tessuti residenziali e produttivi, aree verdi non agricole, seminativi, rimboschimenti ed aree a vegetazione rada.

2. Al fine di tutelare la funzione di protezione dei suoli svolta dalla copertura erbacea e la funzione di protezione della rete idrica e della vegetazione all'interno dell'ambito di riconnessione le amministrazioni comunali favoriscono all'interno degli strumenti urbanistici generali ed attuativi le seguenti azioni ed i seguenti interventi:

- mantenimento delle destinazioni agricole
- rinaturalizzazione delle aree degradate
- valorizzazione delle aree a vegetazione arbustiva con utilizzo di specie autoctona
- mantenimento degli ecosistemi più naturali mediante la rimozione o mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento degli ecosistemi

Art. 22 bis Impianti a rischio incidenti rilevanti

I proprietari o i gestori degli stabilimenti, degli impianti e dei depositi sottoposti alle disposizioni del D.Lgs 17 marzo 1995 n. 230, modificato ed integrato dal D. Lgs. 26 maggio 2000 n. 241 e dal D. Lgs 17 agosto 1999 n. 334 e successive modifiche ed integrazioni, qualora ricadenti nelle zone a rischio R4, R3, R2 o nelle fasce A,B,C del presente Piano, entro un anno dalla sua approvazione, predispongono uno studio di compatibilità in base al quale individuano e progettano gli interventi per la riduzione del livello di rischio secondo l'Allegato alle presenti norme "Contenuti degli studi di compatibilità idraulica relativamente alla sicurezza idraulica e al concetto di invarianza idraulica".

3) PROCEDURE

Art. 23 Procedure per il declassamento delle aree messe in sicurezza

1. Le zone a rischio R3, R4 e le "Zone interessate da possibili azioni di mitigazione del rischio idraulico" individuate nelle tavole "P8 – Ca: assetto idraulico", una volta realizzate le opere o i sistemi per la messa in sicurezza con relativo declassamento a livello di rischio R2, non sono più soggette alle limitazioni di cui agli articoli 17 e 18 ma restano comunque sottoposte alle misure di limitazione, mitigazione e compensazione delle superfici impermeabili per i corridoi ambientali; a tal fine per le richieste di declassamento si applicano le procedure già previste dall'articolo Art. 43. "Vigilanza monitoraggio ed aggiornamento del piano" del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico approvato con DPCM del 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2013.

2. La richiesta di declassamento avanzate dalle amministrazioni comunali sono sottoposte al parere dell'Autorità idraulica competente per il tratto oggetto della richiesta.

3. In seguito al declassamento di una zona a rischio vengono aggiornate le serie cartografiche P7 – Ca: zonazione dei corridoi ambientali e P8 – Ca: assetto idraulico; per tali aree, anche successivamente alla realizzazione di opere di messa in sicurezza, permane comunque una fascia di m.50 per lato del corso d'acqua appartenente all'"Ambito delle acque" di cui all'art. 16 tranne nel caso in cui il PTPR stabilisca limiti inferiori della fascia di tutela del corso d'acqua.

4. Nei tratti del reticolo idrografico sottoposti a studi idraulici, con conseguenti perimetrazione di aree a rischio R e fasce A,B,C da parte del presente Piano o del PAI, le perimetrazioni hanno carattere prevalente su eventuali altri risultati. Per gli altri tratti del reticolo idrografico si possono condurre studi idraulici per l'applicazione delle presenti norme.

5. Nel caso di possibili sovrapposizioni di aree perimetrate in corrispondenza delle confluenze del reticolo idrografico si applica il principio della composizione per cui l'area risulta soggetta al livello più prescrittivo.

Art. 23 bis Certificato di destinazione urbanistica

1. Le amministrazioni comunali sono tenute ad indicare la presenza delle fasce A,B,C e delle zone di rischio R2, R3 ed R4 all'interno del certificato di destinazione urbanistica di cui all'art 30 del DPR 380/01.

Art.23 ter. Piano di emergenza e di protezione civile

1. Il Piano di emergenza di Protezione Civile, redatto e/o aggiornato secondo quanto previsto dalla D.G.R. del Lazio n. 363 del 17 giugno 2014, deve recepire le perimetrazioni delle aree di rischio e delle fasce definite dal presente Piano stralcio come scenari di rischio idraulico.

Art. 24 Pareri idraulici relativi alla valutazione di compatibilità idraulica

1. Gli strumenti urbanistici e le varianti ad essi devono contenere lo studio complessivo di compatibilità idraulica di cui all'art.1 comma 2, redatto secondo l'Allegato alle presenti norme "Contenuti degli studi di compatibilità idraulica relativamente alla sicurezza idraulica e al concetto di invarianza idraulica", che stabilisce gli indirizzi che i singoli interventi dovranno seguire per essere attuati; per tale studio l'Autorità di bacino esprime il parere riferito agli assetti idraulici ed ambientali definiti dal presente Piano.

2. Sono fatti salvi gli strumenti attuativi già approvati alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di adozione del presente Piano ivi compresi quelli adottati e controdedotti per i quali sia stato già formulato un parere di compatibilità inerente il settore idraulico nonché gli Accordi di programma già sottoscritti, fermo restando la sola applicazione di quanto previsto per i singoli interventi di cui agli articoli 6,7,8 e di quanto richiesto ai fini della sicurezza idraulica agli articoli 17,18 e 19.

3. I pareri relativi ai singoli interventi, con riferimento ai casi previsti dalle tipologie c) e d) di cui all'art.3 sono rilasciati dall'Autorità idraulica competente.

4. All'interno del comprensorio di bonifica, con esclusione delle aree perimetrata a rischio R o in fascia A,B,C come definite nel presente Piano o nel PAI. i pareri sono rilasciati, salva diversa espressa determinazione regionale, dal Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano; nelle aree esterne al comprensorio di bonifica il parere è reso dall'ARDIS – Agenzia regionale difesa suolo – o dalla Provincia secondo le rispettive competenze che sono determinate in relazione al tratto di reticolo idrografico cui il sito oggetto di intervento soggiace idraulicamente.

Art.25 Zone potenzialmente utilizzabili per la laminazione delle piene

1. Le zone potenzialmente utilizzabili per la laminazione delle piene rappresentate nelle tavole " P7 Ca - Corridoi ambientali: zonazione" e "P8 Ca - Corridoi ambientali: assetto idraulico" sono oggetto di salvaguardia.

2. Gli strumenti urbanistici o i singoli interventi anche infrastrutturali che risultassero interessati dal perimetro di dette aree dovranno essere realizzati in modo da mantenere le attuali capacità di laminazione per tali aree.

Art. 26 Aree interessate da pericolosità idraulica potenziale

1. Sono definite aree a pericolosità potenziale, individuate nelle tavole P3Bi, le aree in cui in base alla conformazione del terreno e/o alle caratteristiche del deflusso superficiale, si possono verificare criticità per allagamento.
2. Nel caso in cui uno strumento urbanistico o un intervento di trasformazione interessi le aree definite a pericolosità idraulica potenziale, come individuate nelle tavole P3Bi, lo studio di compatibilità idraulica deve riguardare, oltre alla parte B) Invarianza idraulica, comunque sempre richiesta per l'intero ambito d'area vasta definito dal Piano, anche le valutazioni circa il potenziale rischio idraulico; gli studi e le valutazioni sono condotte secondo l'Allegato alle presenti norme "Contenuti degli studi di compatibilità idraulica relativamente alla sicurezza idraulica e al concetto di invarianza idraulica".
3. Le aree oggetto di intervento che ricadono internamente alle zone omogenee A e B del Piano Regolatore Generale rimangono escluse dalle valutazioni circa il potenziale rischio idraulico, come previsto nel presente articolo, fermo restando anche per tali aree l'obbligo di quanto necessario per la parte relativa alla invarianza idraulica.
4. I sottobacini presso le foci del Tevere di cui al comma 2 dell'art. 5bis, definiti con i codici COS – DRA, COS – FCO, COS – INF, COS – IS, COS – ON, COS – OS, corrispondono a zone di bonifica e sono quindi considerati zone a risposta idraulica elevata di classe CL3; gli studi di compatibilità idraulica relativi alla parte B) Invarianza idraulica andranno pertanto condotti con riferimento alla classe CL3.
5. Nei sottobacini di cui al comma 4 valgono le disposizioni di cui al comma 2 circa le valutazioni sulla pericolosità idraulica potenziale da eseguire per le aree individuate nelle tavole P3Bi con esclusione di quelle ricadenti all'interno solo delle zone omogenee A del Piano Regolatore Generale

Art. 27 Interventi pubblici e di interesse pubblico

1. All'interno del territorio interessato dal Piano stralcio PS5 è consentita la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico comunque compatibili con le condizioni di assetto idraulico ambientale definite nel Piano; a tale scopo l'Autorità proponente indice una Conferenza di Servizi con la presenza obbligatoria dell'Autorità idraulica e dell'Autorità di Bacino del Tevere.

